

REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Mazzano (Bs) nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Si definisce **sala pubblico da gioco** (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18/6/1931 N. 773); l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- 3) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:



Allegato alla deliberazione n. <u>34</u>	
in data <u>28/01/2010</u> del C.C.	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

A) ZONE VIETATE:

- a.1) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi nelle zone residenziali e di particolare interesse storico, ambientale, archeologico, artistico, individuate con retino di colore giallo nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- a.1) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

B) DISTANZE:

L'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo al di fuori di un raggio di almeno 200 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, graficamente individuati con retino in colore blu nella tavola allegata.

C) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima di mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi, femmine e disabili.

E) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di superfici a parcheggio non inferiori al 200% della superficie del locale. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare, tenuto conto della specifica situazione viabilistica, eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro 50 m) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di P.G.T.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico - edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.



Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 10.00 nei giorni sia feriali che festivi;
- chiusura non oltre le ore 24.00 nei giorni feriali e non oltre le ore 01.00 nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliera: 13 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

Art. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.





COMUNE DI MAZZANO


INDIVIDUAZIONE ZONE DEL TERRITORIO IN CUI E' VIETATO L'INSEDIAMENTO DI SALE GIOCHI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APERTURA E GESTIONE DI SALE GIOCHI
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 34 DEL 28/06/2010

TAVOLA	1
SCALA	1 : 7500
DATA	Giugno 2010



Zone con divieto insediamento sale giochi



Zone di rispetto da edifici e strutture

